

Codice A1103A

D.D. 8 ottobre 2025, n. 976

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 120/2020 e 127/2020- (Fasc. nn. 395COV/2020,396/COV2020).



ATTO DD 976/A1103A/2025

DEL 08/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della normativa emergenziale Covid - DL n. 19/2020 e DPGR 120/2020 e 127/2020- (Fasc. nn. 395COV/2020,396/COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con note prot. nn. 2931 e 2932 del 15 e 16 febbraio 2020, dalla Polizia Municipale Città di *omissis* a carico del **sig. *omissis* nato a *omissis* in qualità di legale rappresentante di *omissis* avente sede a *omissis* (c.f. *omissis*)**, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processi verbali nn. 10082 e 10083 rispettivamente del 12 e 13 novembre 2020, elevato da agenti appartenenti al corpo sopracitato, ad Asti, presso il Centro commerciale *omissis*, è stato accertato quanto segue:

- violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 29 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 26.10.2020 ed in relazione al D.P.C.M. del 24.10.2020 (contenente "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 2019*") relativo all'inosservanza delle disposizioni di chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, delle grandi strutture di vendita (ivi inclusi gli esercizi commerciali) eccezion fatta per specifiche attività richiamate al punto 29 citato (verbale n. 10082);

- violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 06.11.2020 ed in relazione al D.P.C.M. del 03.11.2020 (contenente "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ...*") relativo all'inosservanza delle disposizioni di chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, di tutti gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (verbale n. 10083).

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 2/11.1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso invece che lo stesso ha presentato nei termini, per ciascuno dei verbali, uno scritto difensivo con richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689; audizione non tenutasi nella data di convocazione prevista (01.10.2025) a seguito di esplicita rinuncia dell'interessato, come risulta dalla documentazione agli atti ;

esaminati pertanto gli scritti difensivi e ritenuti gli stessi non aventi natura esimente rispetto alla condotta contestata stante la tassatività delle due fattispecie sopra riportate chiare nel disporre, nelle date dei due accertamenti in questione, la chiusura , nelle giornate di sabato e domenica, delle grandi struttura di vendita, ivi inclusi i centri commerciali, eccezion fatta per specifici punti vendita espressamente richiamati nei due decreti e non potendosi accogliere la ricostruzione del trasgressore volta viceversa ad ammettere il funzionamento (e pertanto l'operatività) delle cosiddette SIMBOX qualificando questi apparecchi come "servizi essenziali".

Visti in particolare il punto 29 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 26.10.2020 ed il punto 2 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 127 del 06.11. 2020 come sanzionati dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa, vanno valutate, tra le altre cose, l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi nonché la personalità del trasgressore; elementi questi che assumono qui una loro rilevanza in considerazione del fatto che il trasgressore non solo ha (presumibilmente) continuato a mantenere operativi, nei giorni successivi al primo accertamento, gli apparecchi (c.d. Simbox) nonostante, contestualmente al primo verbale, venisse disposta la sanzione accessoria della chiusura per un giorno degli stessi (con apposizione dell'apposito sigillo) ma ha persistito nella condotta nonostante la recrudescenza del quadro epidemiologico nazionale (con susseguente adozione, nei giorni interessati dagli accertamenti, di un nuovo intervento governativo che rispondeva all'esigenza di modulare gli interventi in ragione delle differenti criticità rilevate nei territori prevedendo pertanto un regime differenziato sul territorio nazionale con contestuale inserimento della Regione Piemonte nella cosiddetta zona rossa ovvero in quella con le limitazioni più stringenti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 662/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e

vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
32068/2025	2065/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in Euro 400,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il verbale n. 10082;

- in Euro 1.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per il verbale n. 10083;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis*, legale rappresentante di *omissis* in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 1.400,00** da titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti